



Città di Lucca

Amministrazione comunale  
165/SC

Determinazione n. 783 del 28/04/2015

**Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO CORRELATA AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE PRESENTATO DA PASTIFICIO MENNUCCI S.P.A.” – V.A.S. - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA.**

**Il Dirigente**

premesso che

per il combinato delle deliberazioni GC 162/2012 e CC 62/2012 - cui sono seguiti i provvedimenti di nomina - è stato istituito il **Nucleo Unificato Comunale di Valutazione (NUCV)** ed individuato come "Autorità Competente" in materia di VAS;

riguardo alla proposta di “variante al regolamento urbanistico correlata al progetto di riorganizzazione aziendale presentato da Pastificio Mennucci s.p.a.” è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), trasmettendo il Documento Preliminare ai soggetti individuati come competenti in materia ambientale, al fine di avviare le necessarie consultazioni ed acquisire i relativi pareri ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010;

i soggetti cui il Documento preliminare è stato trasmesso sono;


- Regione Toscana
- Amministrazione Provinciale di Lucca
- ARPAT
- Autorità Idrica Toscana - Conferenza territoriale 1 “Toscana Nord”
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio
- Azienda USL 2 – Lucca
- Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesistici Storici Artistici ed Etnoantropologici Province Lucca e Massa Carrara
- Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Consorzio di Bonifica – Auser Bientina
- Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area Vasta Livorno – Lucca - Pisa
- Ente Ferrovie dello Stato
- ATO Toscana Costa;

i soggetti cui il Documento preliminare è stato trasmesso per conoscenza sono:

- il dirigente del s.d. 4 “Attività Economiche ed Edilizia” del Comune di Lucca
- il dirigente del s.d. 5 “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica”
- il dirigente del s.d. 3 “Ambiente”;

nel termine indicato con la lettera di trasmissione sono pervenute le seguenti osservazioni:

- la Soprintendenza Archeologica della Toscana con nota a firma del dott. Andrea Pessina (*prot 2774/2015 – allegata in atti*) ha rilevato che: “ *omissis* ..... per la tipologia dell'atto e per l'area in cui ricade l'intervento, non è stato rilevato, allo stato attuale, rischio archeologico e pertanto **per quanto di competenza non ha motivo di opporsi alla realizzazione dell'opera e per esprimere pareri sui successivi adempimenti.** Si ritiene opportuno che nelle clausole autorizzative vengano rammentati gli obblighi di legge nel caso di



ritrovamento di cose di interesse archeologico, così come disciplinati dal d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni”;


- l’Autorità di Bacino – Bacino Pilota del Fiume Serchio con nota a firma del Segretario Generale prof. Raffaello Nardi (*acquisita al ns. prot 18640/2015 – allegata in atti*) ha affermato che: “*omissis - Vista la documentazione tecnica prodotta e rilevato che l’area di intervento ricade nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” (tavola 7.35), allegata al succitato “Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio – 1° Aggiornamento”, in area classificata – P2a – “Aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata”, regolamentata dall’articolo 23 delle norme del medesimo Piano;* - *Visto in particolare il comma 14 del suddetto articolo 23 delle norme di piano, che ammette opere che comportano “trasformazioni edilizie e urbanistiche, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste”;*- *Visto il parere di questa Autorità di bacino del 10/10/2014, prot. 3385, rilasciato in occasione della Conferenza di Servizi convocata da codesto Comune sul “Progetto per la riorganizzazione aziendale del Pastificio Mennucci”;* *Visto il parere di questa Autorità di bacino del 28/10/2014, prot. 3677, rilasciato alla Provincia di Lucca in occasione della verifica di assoggettabilità a VLA per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico del medesimo Pastificio Mennucci;* -

*Ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, quale contributo al procedimento in oggetto, si ribadisce l’opportunità che il progetto di variante urbanistica, ovvero il Rapporto Ambientale in caso di V.A.S., approfondisca le potenziali problematiche di pericolosità idraulica e di trasporto solido associate al corso d’acqua denominato “Solco Ulivetaccio” e alla presenza di corpi di frana quiescenti e/o detritici ad est del sito in esame, anche al fine di individuare, se necessario, adeguate opere di mitigazione del rischio. A tale scopo si ricorda che è disponibile presso questa Autorità di Bacino il rilievo del terreno sul sito di interesse sotto forma di modello digitale del terreno (rilevo LIDAR con tecnologia laser-scanning).”;*

- il Dipartimento ARPAT di Lucca, con nota a firma del responsabile del Dipartimento dott. Gaetano Licitra (*prot 02/249.1 allegata in atti*) ha affermato che: “*Dall’analisi del Documento preliminare si evince che gli interventi che l’azienda intende realizzare comportano variazioni al Regolamento Urbanistico esistente, in particolare richiedono modifiche al tracciato della viabilità pubblica esistente, contestuale cessione/acquisizione di aree pubbliche da parte del Pastificio, modifica alle dimensioni ed alle volumetrie ricadenti nel sito produttivo ed infine un cambio di destinazione d’uso delle attuali strade comunali in aree a destinazione produttiva/artigianale. In applicazione della normativa urbanistica, l’approvazione del progetto di riordino del Pastificio Mennucci, sarà condizionato all’espletamento della procedura di assoggettabilità a VAS della Variante al RU del Comune di Lucca. Si registra che la variante proposta risulta coerente con la strumentazione urbanistica Comunale; che la metodologia di analisi dei possibili impatti del Piano in oggetto è sufficiente in relazione alla fase a cui si riferisce, che peraltro non prevede ancora di essere seguita da fasi esecutive. Si ritiene però necessario sottolineare la necessità che, già in questo procedimento, si consideri il vincolo derivante dalla presenza prossima di tralicci dell’alta tensione ai fini dell’intervento di ampliamento dei fabbricati. Come infatti è previsto dalla legge l’elettrodotto determina una fascia di rispetto la cui entità il Comune potrà richiedere all’ente gestore. Ciò al fine di evitare di pianificare interventi che in successiva fase di VLA sarebbero dichiarati incompatibili. Sulla base di quanto espresso si ritiene di poter esprimere un parere positivo alla scelta di non assoggettare a VAS il piano in oggetto, e mettere a disposizione, qualora vengano richiesti, i dati ambientali aggiornati e gli elementi di conoscenza del territorio di competenza per i successivi atti. .... Omissis ....”;*

in relazione ai contenuti della proposta di variante nessuna delle Amministrazioni ed Enti interpellati e, tra questi, nessuno tra quelli che hanno dato riscontro alla consultazione avviata, hanno rilevato e/o rappresentato la necessità di sottoporre a VAS l’intervento;

l’esame del Documento Preliminare – conservato in atti - rileva con adeguato livello di rappresentazione i contenuti della proposta di variante e, agli esiti delle osservazioni pervenute, non si individuano particolari problematiche in ordine alla sostenibilità ambientale della stessa;



le osservazioni di carattere “positivo” sono comunque assunte come prescrizioni di cui tener conto in sede di realizzazione dell’intervento;

quanto sopra premesso, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della L.R.T. 10/2010, dato atto della unanime valutazione da parte dei componenti del N.U.C.V. nella seduta del 13 aprile 2015, nella qualità di Presidente del N.U.C.V. ,

d e t e r m i n a

- 1 di escludere dalla procedura di VAS la proposta di “Variante al regolamento urbanistico correlata al progetto di riorganizzazione aziendale presentato da Pastificio Mennucci s.p.a.”;
- 2 di stabilire che, nella successiva fase, siano comunque considerate le indicazioni - anche di natura prescrittiva e di metodo - espresse dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana, dalla Autorità di Bacino–Bacino Pilota del Fiume Serchio e dal Dipartimento ARPAT di Lucca;
- 3 di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante la pubblicazione prevista dal comma 3 dell’art. 22 della L.R.T. 10/2011.

Il Dirigente  
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

*U.O. 5.5 - Strumenti Urbanistici*

*Avvocatura Comunale*

*Mammini Serena*

*05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente*

*03 - Settore Ambiente - Dirigente*